

Nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

DETERMINAZIONE VALORE DEGLI IMMOBILI:

1. FABBRICATI

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori del prospetto seguente:

CLASSIFICAZIONI CATASTALI	MOLTIPLICATORE
fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
fabbricati classificati nel gruppo catastale B	140
fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
fabbricati classificati nella categoria catastale A/10	80
fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5)	65
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	80
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55

Per i fabbricati del gruppo catastale **D**, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

DETRAZIONE. Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.



2. AREE FABBRICABILI

Il valore delle **aree fabbricabili** è determinato dal valore venale in comune commercio per le tipologie appartenenti, in base agli strumenti urbanistici comunali.

VALORI VENALI AREE FABBRICABILI

Con deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 17/04/2012 sono stati determinati i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 d.lgs. n. 504/1992, per zone omogenee, come da seguente prospetto:

ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	DESTINAZIONE	VALORE AL MQ €
C.1	AREE DESTINATE O CONFERMATE AD ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI CON LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA PERIFERICA L2	20,00
C.2	AREE DESTINATE O CONFERMATE AD ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI	20,00

P.1 – P.2 – P.4	AREE ED IMPIANTI PRODUTTIVI ESISTENTI CONFERMATI	20,00
P.3 – P.5 – P.6	AREE DI NUOVO IMPIANTO E COMPLETAMENTO PRODUTTIVO	20,00
P.7	AREE DI NUOVO IMPIANTO E COMPLETAMENTO PRODUTTIVO CON LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA PERIFERICA L2	20,00
R.1 – R.2	AREE DI RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI	22,00
R.3- R.4- R.5- R.6- R.7- R.8	AREE DI CONSERVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI	22,00
R. 9 - R.10 – R.11- R.12 - R.13 -R.14 - R.15 R.19 - R.21 - R.22 - R.23 -R.24 - R.25 - R.33 - R.34 - R.35	AREE DI COMPLETAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI	28,00
R.16 - R.17 – R.18 - R.26a/b - R.27	AREE DESTINATE AL NUOVO IMPIANTO ABITATIVO (con obbligo di P.E.C.)	25,00
R.20	AREE DESTINATE AL NUOVO IMPIANTO ABITATIVO (senza obbligo di P.E.C.)	28,00
R.28- R.29- R.30- R.31- R.32	AREE A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA	--
T.1 – T.2	AREE DESTINATE O CONFERMATE AD INSEDIAMENTI TURISTICI RICETTIVI A CARATTERE ALBERGHIERO/ PARALBERGHIERO	22,00
R.A	AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE RICETTIVE – ASSISTENZIALI ESISTENTI	--



3. TERRENI

Sono esenti dall'IMU i **terreni agricoli** situati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Il Comune di SCARMAGNO, nella Circolare n. 9/1993, risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione, mentre i terreni esclusi dalla delimitazione sono soggetti all'IMU.

Per i terreni agricoli soggetti all'IMU il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.

Al valore imponibile si applica l'aliquota deliberata dal Comune.

TERRENI AGRICOLI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL' I.M.U. (ricadenti in zone collinari, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977):

FOGLI: 11 – 12 - dal 17 al 21 – 23 – 25 – 27 – 30 – 31 - dal 33 al 37